



Distretto Scolastico n. 53 - Ambito 24

## SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "GALVANI - OPROMOLLA"

Via Stabia, 6 – 84012 ANGRI (SA) - TEL. 081/5132385

C.F.: 94062750651 – C.M.: SAMM29100D

E-mail: [samm29100d@istruzione.it](mailto:samm29100d@istruzione.it) - Pec: [samm29100d@pec.istruzione.it](mailto:samm29100d@pec.istruzione.it)

Sito internet: <http://www.scuolamediaangri.edu.it/>

### REGOLAMENTO DELL'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI MINORI DI 14 ANNI

#### Uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l'uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.

#### Richiesta uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori

1. La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, in base all'apposito modello allegato alla presente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, o, in deroga per giustificati motivi, anche durante l'anno scolastico non oltre il primo quadrimestre.
2. La domanda comprende, tra l'altro, una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza. **La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti**, non tanto per esonerare la Scuola da compiti che le sono assegnati "ex lege", quanto per manifestare in modo chiaro ed evidente la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza **potenziale** alla vigilanza **effettiva** del personale scolastico, nonché esprimere il consenso verso le pratiche e le procedure attivate al riguardo dall'Istruzione Scolastica.
3. I richiedenti dichiarano inoltre di aver valutato attentamente le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli legati ai seguenti fattori ambientali:
  - collocazione della scuola;
  - viabilità e traffico;
  - residenza dell'alunno;
  - controllo del territorio.
4. I richiedenti dichiarano inoltre di aver valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio in relazione ai seguenti fattori individuali:
  - autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, capacità di usare correttamente la bicicletta;
  - atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;
  - caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione.

## **Valutazione della richiesta effettuata dalla famiglia**

1. La concessione da parte del Dirigente sarà preceduta da una valutazione che terrà conto dei sotto elencati criteri:

- fattori ambientali, intesi come fattori di rischio potenzialmente prevedibili e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note.
- fattori individuali, intesi come caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.

## **Concessione dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare i docenti e il personale scolastico a consentire l'uscita autonoma degli alunni.

2. L'uscita autonoma viene autorizzata ogni anno scolastico dal Dirigente e ha validità fino al 30 settembre dell'anno scolastico successivo.

3. L'uscita autonoma giornaliera viene valutata dai docenti di classe e dai collaboratori scolastici. Se questi ritengono che non sussistano le condizioni atte a garantire un'efficace tutela (es. condizioni fisiche, psicologiche e/o comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione; condizioni di traffico eccezionale; situazioni di accentuato maltempo...) non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno a informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di persona maggiorenne delegata. Sono esclusi da tali valutazioni tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alle normali capacità di previsione.

## **Diniego dell'autorizzazione**

1. Se il Dirigente riterrà non sussistenti le condizioni atte a garantire un'efficace tutela e non sufficiente la maturità comportamentale dell'allievo, non sarà consentita l'uscita autonoma dell'alunno con comunicazione scritta alla famiglia.

## **Impegno dei genitori in caso di accoglimento della richiesta**

1. In caso di accoglimento della loro richiesta, i genitori si impegnano a:

- controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
- ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
- ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada.

**Si ricorda che la normativa contenuta nel d.l. 148/2017 e convertito nella l. 172/2017 pur deresponsabilizzando la scuola a livello penale e Amministrativo lascia integra l'alea gravante sui genitori dell'art. 591 del codice di procedura penale.**

L'art. 591 al primo comma recita: *"Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni"*.

## **Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Anna Scimone